

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione C.re Lorenzo AUZZAS "M.A.V.M."
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
MONFALCONE- GO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE C.RE LORENZO AUZZAS "M.A.V.M." ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MONFALCONE - GO.

Il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 10.00, in Monfalcone, via Mazzini nr.1, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Monfalcone, come da avviso inviato agli associati in data 02 ottobre 2024, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Modifica dell'articolo 8 comma 4 dello Statuto.

Il presidente Maresciallo Pasquale Leone dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di p.s. Antonio Minotto.

Accertato il numero legale valido di 135 soci presenti, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art.14 comma 4 dello statuto vigente; procede quindi ad elencare i motivi per i quali si rende necessaria la discussione sul suindicato ordine del giorno:

- premesso che questa Associazione è regolarmente iscritta al RUNTS sin dal 30 marzo 2022, tuttavia come da formale invito tramite e-mail datato 30/09/2024 dell'Ufficio evasione pratiche del RUNTS, con cui viene invitato questo Ente a modificare l'art. 8 comma 4, dello statuto per difformità rispetto alla normativa, vengono indicate le modifiche da approvare:
- **art.8 comma 4**, viene così modificato: La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Il presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione la suddetta modifica da apportare allo statuto.

Non essendoci contestazioni né osservazioni in merito agli argomenti trattati, accertato che sono favorevoli all'adeguamento dello statuto la maggioranza dei presenti, nr. 68 contrari n. 0 ; astenuti n.0, viene dichiarato approvato all'unanimità la modifica dell'art.8 comma 4 dello Statuto e dispone di conservare agli atti come allegato A della presente delibera.

Si da mandato al presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato statuto, chiedendo l'esenzione di bollo e imposte di registro, come previsto dall'art. 82, co.5 del D.lgs. n.117/2017

Non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente M.llo Pasquale Leone

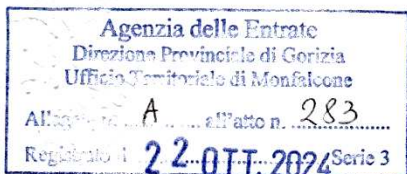
Il Segretario M.llo Antonio Minotto

AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL 22 OTT 2024
AL N. 283 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

AGENZIA DELLE ENTRATE
F. A. AUZZAS
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ANNA PECOLARO



Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs.117/2017



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ANNA PECOLARO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione C.re Lorenzo AUZZAS "M.A.V.M"
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
MONFALCONE- GO

**ASSOCIAZIONE COSTITUITA IN FORMA NON RICONOSCIUTA
AI SENSI DEL D. LGS. N. 117/2017**

STATUTO ORGANICO

ARTICOLI

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita in forma di Organizzazione di Volontariato, l'Associazione "**non riconosciuta**", denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - Sezione C.re Lorenzo AUZZAS "M.A.V.M." – MONFALCONE" di seguito, in breve, "Associazione". A seguito della richiesta di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione integra la propria denominazione con "**Organizzazione di Volontariato**". **L'Associazione, quando sarà iscritta nel RUNTS, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. lgs. 117/2017.**
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di MONFALCONE e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art.2 – Finalità

1. L'Associazione che è apolitica, non ha fini commerciali, senza scopo di lucro e senza dipendenti e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, si propone i seguenti scopi:
 - a) Promuovere e unire i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi gli appartenenti alle altre forze armate e alle rispettive associazioni;
 - b) Tener vivo tra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;
 - c) Realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie;
 - d) Promuovere e partecipare – anche costituendo appositi nuclei – ad attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali.

Art.3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale riportate nell'Art. 5 del D. lgs.117/2017:
 - i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. Includono attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l. Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50x100 (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
4. L'Associazione si propone di svolgere anche le seguenti attività secondarie, strumentali e diverse, rispetto alle attività di interesse generale, previste dall'art.5 del D. lgs.117/2017, come descritto dall'art.6 del D. lgs 117/2017:

Supporto alle Autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi; supporto alle forze di polizia locali nel garantire la sicurezza delle persone in occasione di eventi pubblici o privati come manifestazioni sportive, ricreative, e religiose nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione e Segnalazione); compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Art.4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D. lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, secondo i casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che presentano domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Le quote associative annuali, sono deliberate dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun socio ha diritto:

- a) Di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) Di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) Di recedere in qualsiasi momento;
- f) Di visionare i libri sociali.

5. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento della scopo;
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
- d) Di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.

Art.8 - Perdita della qualifica di socio:

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione;
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la lall'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa e perde il diritto all'uso del distintivo sociale, della tessera associativa - che deve essere ritirata - nonché la possibilità di fruire di ogni beneficio morale, assistenziale ed economico connesso all'appartenenza all'Associazione. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale. E' considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e non vi provveda entro il termine fissato di 90 giorni.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.9 – Attività di volontariato:

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.10 – Organi sociali :

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) L'Organo di Amministrazione;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Organi Sociali hanno la durata di cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.
3. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. A essi possono, tuttavia, essere rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.11 – Assemblea:

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.




4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo Sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
7. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via telematica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art.12 – competenze dell'Assemblea:

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- g) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- h) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art.13 – Convocazione dell'Assemblea:

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti nell'apposito registro dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo da quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale in forma sintetica che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito dall'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opinabili ai terzi se non sono scritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) anni e possono essere rieletti

Art. 16 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - c) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (e il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - e) Proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;

- f) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- g) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) Delibera, in merito all'esclusione dei soci;
- j) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) Eleggere il Presidente e vice Presidente;
- l) Nominare il Segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- m) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- n) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione;
- p) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Qualora nell'Organo di Amministrazione venga a mancare un membro, subentra, sino alla scadenza del quinquennio, il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti; che deve essere convalidato dalla prima Assemblea utile e resta in carica per il tempo residuo del mandato.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) Dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti a da Privati, rilasciandone liberamente quietanze;
 - d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
 - h) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
 - i) Di fronte a soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il Segretario (se previsto)

1. Il Segretario, che è nominato dal Presidente:
 - a) Coadiuvare il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo dell'Associazione;
 - b) Provvede alle varie incombenze amministrative;

- c) Prepara i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'esame dell'Organo di Amministrazione;
- d) Verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiama.

Art. 20 - Organo di controllo e revisore legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organo, saranno preventivamente devolute ad un Organo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n.28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero

della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D. Lgs 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. Il verbale, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste.
- j) Presa visione presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni stipulate dall'Associazione con Enti e associazioni;
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuare occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) Entrate derivanti da attività effettuare ai sensi del c.1 art.84 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

- i) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto all'art.13 e dall'art.87 del D.lgs n.117/2017.

Art. 25 – Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.
4. Se prevista la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico della gestione dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art.26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 d.lgs 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. lgs. n.117/2017 qualora attivo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'ar.9, comma 1, del D.Lgs n.117/2017. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art.28 – Disposizioni finali

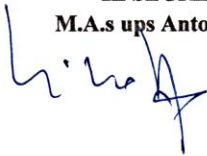
1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NOTE E VARIAZIONI:

- Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci nella seduta del 22 ottobre 2024.
Prot. Nr. 1/13-7-2024 dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione C.re Lorenzo AUZZAS “M.A.V.M.” – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MONFALCONE GO.

Il presente elaborato è composto di n. 14 (quattordici) pagine numerate contraddistinte dal nome della Sezione e dal suo numero di Codice Fiscale.

IL SEGRETARIO
M.A.s ups Antonio MINOTTO



IL PRESIDENTE
Mar. Pasquale LEONE

